

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GENCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 LUGLIO 1963

Modifica alla legge 1° febbraio 1960, n. 26, per il personale di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che sottoponiamo alla vostra approvazione riguarda il personale del ruolo di vigilanza, attualmente inquadrato nella carriera di concetto del Ministero dei trasporti e della aviazione civile - Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione — il quale, per le sue specifiche attribuzioni, è da inquadrare fra le « Carriere speciali » previste dal titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Come appare evidente dalla tabella II allegata alla legge 1° febbraio 1960, n. 26, riguardante l'ultimo « Riordinamento dei ruoli organici del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione », la funzione di « vigilanza » è solamente contemplata per il personale del ruolo della carriera di concetto, in quanto è al personale di detto ruolo, denominato appunto « Ruolo organico del personale di vigilanza », che viene esplicitamente affidato il compito della vigilanza sui servizi pubblici di trasporto in concessione.

La vigilanza sui detti servizi pubblici, disimpegnata normalmente dai funzionari del « ruolo di vigilanza », come risulta dalla statistica ufficiale, viene esercitata su: n. 102 linee ferroviarie, 41 linee tramviarie extraurbane, 25 linee filoviarie extraurbane, 9.747 autolinee extra-urbane, 27 linee di navigazione interna, 181 tra funivie e funicolari, 1.151 servizi urbani (metropolitane, tramvie, filovie, ed autolinee) ed, infine, su tutte le autolinee di gran turismo, le sciovie, le slittovie e le seggiovie, per uno sviluppo complessivo di tutti i suddetti servizi di oltre 493.000 chilometri.

Con il moltiplicarsi dei trasporti, pubblici e privati, il personale del ruolo di vigilanza del ripetuto Ispettorato è stato dall'Amministrazione chiamato ad assolvere compiti sempre più impegnativi e di maggiore responsabilità nell'ambito delle proprie funzioni.

La vigilanza ed il sindacato sulle Aziende concessionarie dei trasporti pubblici, prevista nel testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse alla industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le

automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, comporta già, da parte del personale di ispezione appartenente alla carriera di concetto, l'espletamento di certe particolari funzioni che possono essere assolte soltanto da funzionari che abbiano il potere di rappresentare l'Amministrazione, onde curarne gli interessi presso gli enti e società sottoposti alla vigilanza dello Stato, giusta quanto previsto, fra l'altro, dall'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Attribuzioni del personale direttivo).

Anche altre mansioni del predetto personale di concetto — come il collaudo dei materiali e delle forniture occorrenti per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle linee di pubblico trasporto, il controllo finanziario mediante l'esame delle contabilità e dei documenti delle Aziende concessionarie di esercizio e di costruzione, le visite periodiche o saltuarie, gli accertamenti straordinari — rientrano tra le funzioni previste dal predetto articolo 154 (Attribuzioni del personale direttivo).

Nel settore della navigazione interna i funzionari di concetto in parola sono preposti alla direzione degli Ispettorati di porto ed espletano, pertanto, le funzioni di comandante del porto.

Nel settore della motorizzazione sono preposti agli Uffici provinciali degli autoveicoli, uffici nei quali vengono espletate tutte le operazioni automobilistiche che interessano la circolazione degli autoveicoli e la guida degli stessi.

Da quanto precede appare chiaramente che nelle funzioni proprie del ruolo di appartenenza di questo personale sono da identificare quasi tutte quelle previste dall'articolo 154 del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per il personale delle carriere direttive.

Pertanto il personale dell'attuale ruolo di vigilanza, pur espletando mansioni di carattere direttivo previste dall'articolo 154 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e pur esercitando, specie nelle qualifiche superiori, mansioni di particolare importanza e delicatezza, certamente di grado superiore a quelle attribuite dalle norme in vigore al personale di concetto delle

altre Amministrazioni dello Stato, è privo però della propria carriera direttiva; carriera direttiva, invece, che molto opportunamente è stata già istituita in quelle altre Amministrazioni il cui personale di concetto si trovava in condizioni simili a quello dell'Ispettorato, appunto per la particolarità delle mansioni ad esso affidate.

Da rilevare che l'attuale ordinamento del personale dello Stato già prevede, in settori particolari della pubblica Amministrazione, carriere speciali direttive sul tronco di originarie e tutt'ora esistenti carriere di concetto, come ad esempio nelle Amministrazioni: dell'interno (confronta articolo 195 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), del Ministero delle finanze e del Ministero del tesoro (vedi decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16), del Ministero della pubblica istruzione (legge 29 giugno 1960, n. 650), del Ministero di grazia e giustizia (legge 23 ottobre 1960, n. 1196) e della Corte dei conti (legge 20 dicembre 1961, n. 1345).

È evidente che il ruolo di vigilanza, con il proprio personale direttivo, riuscirà meglio a coordinare la propria attività rendendo soprattutto più efficace quella sottile e profonda opera di prevenzione tempestiva che è indispensabile ad eliminare l'insorgere di possibili inconvenienti.

Ne consegue che il ruolo di vigilanza di cui trattasi, oltre al riconoscimento delle mansioni di carattere direttivo, che di fatto espleta nell'interesse generale ed in quello dell'Amministrazione in particolare, ha assoluta necessità della propria carriera direttiva per assolvere più decisamente e prontamente il suo specifico e delicato compito di vigilanza sui servizi pubblici di trasporto in concessione.

È da rilevare, in proposito, che la specifica preparazione del personale, assicura ottimi elementi al « ruolo di vigilanza »; come chiaramente appare sia dai programmi dei concorsi da superare per essere ammessi in quel ruolo e sia dai programmi degli esami da sostenere per la idoneità alla promozione, una volta all'ex grado IX ed ora al grado di ispettore aggiunto di vigilanza.

Ciò dimostra attraverso quale rigorosa selezione il personale del ruolo di vigilanza può

LEGISLATURA IV - 1963 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

giungere al grado in cui, come dalla presente richiesta, dovrebbe passare alla carriera direttiva.

Pertanto, a tutela del prestigio dell'Amministrazione che detto personale rappresenta nei confronti dei terzi e per una più efficace e più funzionale vigilanza sui servizi pubblici di trasporto, appare logico che il ruolo del personale di vigilanza dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei traspor-

ti in concessione venga distinto in carriera di concetto, per le prime cinque qualifiche ed in carriera direttiva per le restanti qualifiche superiori.

È da precisare infine che il provvedimento invocato non comporta aggravio di sorta al bilancio dello Stato in quanto il numero complessivo dei posti del ruolo in esame non subisce variazione alcuna.

DISEGNO DI LEGGE

Il ruolo del personale di vigilanza attualmente inquadrato nella carriera di concetto del personale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con decorrenza dal 1° agosto 1963, viene distinto in carriera direttiva e carriera di concetto.

Art. 2.

La tabella II annessa alla legge 1° febbraio 1960, n. 26, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge ed ha effetto per il personale in servizio alla data del 1° agosto 1963.

Art. 3.

Nella prima applicazione della presente legge il personale avente la qualifica di Ispettore Aggiunto Capo dell'attuale carriera di concetto (ruolo ordinario) è inquadrato, nello stesso ordine di ruolo e con la stessa anzianità della qualifica di provenienza, nella qualifica di Ispettore Capo di Vigilanza della carriera direttiva di vigilanza.

Art. 4.

La promozione alla qualifica di Ispettore Generale di Vigilanza si consegue con l'osservanza delle norme previste dall'articolo 168 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3,

Art. 5.

Nei primi due anni dell'applicazione della presente legge sono ridotti a metà i limiti di anzianità di servizio per le promozioni alle qualifiche superiori di cui alla tabella allegata alla presente legge, anche quando la promozione comporti il passaggio dalla carriera di concetto a quella direttiva.

ALLEGATO

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DI
VIGILANZA DEL MINISTERO DEI TRA-
SPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE -
ISPettorato GENERALE DELLA MOTO-
RIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI
IN CONCESSIONE

Coef.	Qualifica	n. dei posti
<i>Carriera direttiva</i>		
670	Ispettore Generale di Vigilanza	5
500	Ispettore Capo di Vigilanza	13
<i>Carriera di concetto</i>		
402	Ispettore Aggiunto Superiore	32
325	Ispettore Aggiunto	54
271	Sotto Ispettore di 1 ^a cl.	} 236
229	Sotto Ispettore di 2 ^a cl.	
202	Aiuto Ispettore	
Totale		340